

Comune di Sasso Marconi
Città Metropolitana di Bologna
IL REVISORE UNICO

Verbale n. 26 del 28 dicembre 2023

Oggetto: PARERE IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE E AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 165/2001 E DEGLI ARTT. 7, 8 E 9 DEL CCNL 21/05/2018 ANNO 2023.

Il Revisore Unico in via preliminare osserva come l'iter corretto del processo di costituzione del fondo e del successivo accordo decentrato sia il seguente (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 68/2021/PRSP, sez. reg. di controllo per il Veneto, delib. n. 263/2016/PAR; sez. reg. di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, delib. n. 29/2018/PAR; sez. reg. di controllo per la Puglia, delib. n. 164/2018/PAR; sez. reg. di controllo per il Molise, delib. n. 15/2018/PAR; sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 386/2019/PAR).

- **La prima fase** consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).
- **La seconda fase** consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.
- **La terza ed ultima fase** consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.

Il Revisore Unico sotto questo profilo, rispetto alla documentazione ricevuta e all'iter seguito dall'Ente, ricorda che al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, **la sessione negoziale decentrata va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento**, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'**art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)**. È questa l'innovativa previsione contenuta nell'**art. 8, comma 4, del CCNL del comparto Funzioni Locali**.

Il Revisore Unico raccomanda pertanto all'Ente per il prossimo esercizio di monitorare attentamente le tempistiche previste per la definizione delle fasi sopra richiamate.

Il Revisore Unico dopo aver esaminato la documentazione trasmessa in data 22/12/2023 via mail si esprime come segue.

VISTE:

- La Determinazione n. 39 del 17.01.2023, attraverso cui la Responsabile del Settore Personale e Organizzazione dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha provveduto alla costituzione, in via provvisoria, Fondo risorse decentrate personale non dirigente parte stabile per l'anno 2023;

- la Deliberazione n. 90 del 13.12.2023, attraverso cui la Giunta Comunale delibera ha approvato le linee di indirizzo per la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, secondo le seguenti linee:
 - approvazione dei progetti di innovazione e miglioramento per l'anno 2023, assegnando ad ognuno il budget di spesa, il personale ed individuando il coordinatore di progetto;
 - approvazione dell'integrazione del Fondo di parte variabile e delle priorità nell'utilizzo delle risorse;
 - approvazione dell'integrazione delle risorse destinate alla retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione per la quota parte dello 0,22%, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, e articolo 17, comma 6, del Contratto 16/11/2022, per l'anno 2023;
- la Determinazione n. 682 del 18.12.2023, attraverso cui la Responsabile E.Q. dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha provveduto alla costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate, Personale non dirigente, per il Comune di Sasso Marconi per l'anno 2023;
- la Deliberazione n. 98 del 20.12.2023, attraverso cui la Giunta Comunale delibera di definire ad integrazione delle linee di indirizzo approvate con propria Deliberazione n. 90 del 13/12/2023, ulteriori linee di indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione annuale relativa al Fondo risorse decentrate per l'anno 2023;
- la Preintesa di accordo relativa al contratto collettivo decentrato integrativo in merito alla destinazione delle risorse decentrate anno 2023, sottoscritto dalle parti in data 21 dicembre 2023;
- la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sull'ipotesi di accordo annuale relativo alle modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2023 per il personale del Comune di Sasso Marconi.

ACCERTATO che:

- la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2023 di cui alle sopra richiamate determinazioni nn. 39/2023 e 682/2023 rispetta la disciplina contenuta nell'art. 79 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;
- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2023 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2023 rispettano i vincoli di spesa di personale secondo la normativa vigente;

PRESO ATTO del rispetto del limite delle spese di personale;

VISTI:

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori"*, effettuato dall'Organo di revisione economico – finanziaria;
- l'art. 8 del CCNL del 16.11.2022;

VISTE le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 che prevedono all'art. 40, comma 3 bis che *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione"* ed all'art. 40, comma 3 quinquies che *"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"*, da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

VISTO inoltre l'art. 40, comma 3 sexies del succitato D. Lgs. 165/2001 il quale prevede che *"A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti"*

istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";

DATO ATTO che i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori, come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'Organo di controllo deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando *"la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto"*;

VISTO che la spesa per l'attuazione degli istituti contrattuali oggetto della contrattazione decentrata, relativi all'anno 2023 trova copertura nel Bilancio di Previsione 2023-2025 - annualità 2023;

Il Revisore Unico:

- **certifica** la costituzione del fondo risorse decentrate – anno 2023 – del Comune di Sasso Marconi;
- ed **esprime parere favorevole** sulla compatibilità degli oneri derivanti dall'applicazione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate anno 2023, sottoscritto dalle parti in data 21.12.2023, riguardante l'utilizzo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività del personale, rispetto sia ai limiti imposti dalla contrattazione nazionale vigente nonché ai vincoli del bilancio annuale e pluriennale.

Cattolica, li 28/12/2023

Il Revisore Unico

Dott.ssa Maria Luisa Carli

